



COMUNE DI SAN VINCENZO

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 30

in data 10/02/2023

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CONSEGUENTE ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO

L'anno duemilaventitre, e questo giorno dieci del mese di febbraio alle ore 11:30 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Paolo Riccucci	Sindaco
2	Nicola Bertini	Assessore
3	Cecilia Galligani	Assessore
4	Alessio Landi	Assessore
5	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco

Presenti	Assenti
*	-
*	-
*	-
*	-
*	-
5	0

Partecipa il II Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 così detta legge di bilancio dello Stato per l'anno 2023, in particolare l'art. 1 comma 815, di modifica dell'art. 40 comma 1 D.L. 23 settembre 2022 n. 144, con la quale vengono spostati al 30 giugno 2023 i termini previsti dall'art. 9ter comma 5 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Visto che a seguito delle suddette modifiche, il comma 5 dell'art. 9ter del D.L. 137/2020, assume la seguente dicitura; "Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2023, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2022 n. 272 con la quale, sulla base dei suddetti indirizzi, è stato consentito agli operatori di usufruire del suolo pubblico dato in concessione per l'emergenza epidemiologica fino al 15/01/2023, previo pagamento del canone di occupazione dovuto;

Ritenuto opportuno non interrompere l'uso dell'area data in ampliamento, prevedendo al tempo stesso di allungare i termini indicati dalla legge di bilancio, fino alla fine dell'anno, poiché la scadenza indicata 30/06, si verificherebbe nel mezzo della stagione estiva, quando l'occupazione del suolo pubblico avrebbe il suo maggior significato, con l'aggiunta di trovarsi con le operazioni di sgombrò, nel periodo di maggiore presenza turistica, specialmente per quando riguarda l'area pedonale del centro urbano;

Ritenuto pertanto di prevedere l'occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2023, previo pagamento del canone e con alcune indicazioni in merito alle modalità di occupazione, poiché queste non possono interferire ed arrecare disagi ai frequentatori dei luoghi, alle altre attività ivi presenti, agli ingressi delle abitazioni, ecc.;

Ritenuto pertanto di dover assumere indicazioni di carattere generale, affinché le occupazioni non creino i disagi suddetti, stante anche le lamentele registrate in occasione delle occupazioni consentite negli anni precedenti;

Dato atto che il principio fondamentale per l'occupazione del suolo pubblico è quello di mantenerlo all'interno del fronte dell'attività, non necessariamente in aderenza all'attività stessa, ma con profondità tale da non creare disagi per gli altri, per il passeggio e per il passaggio di persone e mezzi;

Dato atto che sulla base di suddetto principio possono essere adottate, per le varie aree, le seguenti indicazioni:

Area pedonale urbana

La corsia centrale compresa tra i lampioni dell'illuminazione pubblica, non deve essere occupata e questa deve rimanere libera per il passeggio e per il transito di qualsiasi mezzo.

La corsia non deve essere occupata in alcun modo compreso le attrezzature e gli arredi facilmente rimovibili, quali, sedie, tavoli, fioriere, cavalletti ecc., questi devono rimanere all'interno dell'area assegnata all'attività.

In tutti i casi l'occupazione consentita, deve avere una profondità tale da non oltrepassare il filo esterno del basamento dei lampioni dell'illuminazione pubblica.

L'occupazione è consentita per una larghezza corrispondente al fronte dell'attività

Possono essere valutate occupazioni a fianco dell'attività, purché non si vada ad interferire con il fronte antistante altre attività, ingressi, ecc. e comunque previo parere del competente ufficio Tecnico/SUAP.

La superficie occupata a fianco dell'attività è alternativa e pari a quella che sarebbe concessa sul fronte dell'attività, che deve pertanto rientrare nella stessa quantità.

Altre zone comprese quelle adiacenti o in prosecuzione all'APU

L'occupazione dei marciapiedi e spazi pedonali, non necessariamente in aderenza al fronte dell'attività, deve garantire comunque uno spazio libero per il passaggio dei pedoni non inferiore ad metri 1,50

La profondità dell'occupazione dipenderà dalla singola situazione, fermo restando la garanzia dello spazio minimo di cui al punto precedente ed il parere di competenza dell'ufficio Tecnico/SUAP.

La larghezza non deve oltrepassare il fronte dell'attività.

Possono essere valutate occupazioni a fianco dell'attività, purché non si vada ad interferire con il fronte antistante altre attività, ingressi, ecc. e comunque previo parere di competenza dell'ufficio Tecnico/SUAP.

La superficie occupata a fianco dell'attività è alternativa e pari a quella che sarebbe concessa sul fronte dell'attività, che deve pertanto rientrare nella stessa quantità.

Qualsiasi arredo o attrezzatura, anche se facilmente rimovibile, quali, sedie, tavoli, fioriere, cavalletti ecc., devono rimanere all'interno dell'area assegnata all'attività.

La proroga dell'occupazione in oggetto non si applica alle aree di accesso al porto indicate in ambito A3 dal regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, DCC 71 del 31/07/2017 riportata anche della deliberazione di approvazione del Canone Unico, dove è vietata qualsiasi occupazione del suolo pubblico.

Il nulla osta per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato all'assenza di pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune.

Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, resi in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e 147 bis del D. L.gvo 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di richiamare le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

Di consentire agli operatori che ne fanno richiesta di usufruire del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2023, previo nulla osta dei competenti uffici, nel rispetto dei principi citati in premessa.

Di consentire l'occupazione previo pagamento del canone dovuto.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza degli atti conseguenti.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano
